

# Riforma dello Sport Dilettantistico

Tutte le scelte ottimali per gestire al meglio le esigenze  
dell'ente e il ruolo del professionista

A cura di Cristiano Corgi  
Sistema RATIO  
Tel 0376 775111 – 775130  
Email: [cristiano.corgi@gruppocastelli.com](mailto:cristiano.corgi@gruppocastelli.com)

## Sport: La struttura della riforma

## DECRETI DI RIFORMA DELLO SPORT

⇒ D.Lgs. 36/2021

⇒ Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

⇒ D.Lgs. 37/2021

⇒ Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

⇒ D.Lgs. 38/2021

⇒ Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

⇒ D.Lgs. 39/2021

⇒ Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

⇒ D.Lgs. 40/2021

⇒ Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

⇒ D.Lgs. 163/2022

⇒ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della L. 8.08.2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

## ENTRATA IN VIGORE

D.L. 198/2022  
“Milleproroghe”

⇒ Per quanto concerne l'entrata in vigore delle norme previste dal D.Lgs. 36/2021, il D.L. 198/2022 “Milleproroghe” ha disposto lo slittamento della decorrenza al 1.07.2023, salvo ulteriori proroghe.

# La riforma dello Sport e le abrogazioni

N.		Norma abrogata	Contenuto	Riproposizione nei testi della Riforma
1	Come disposto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2021 a decorrere dal 1° luglio 2023	L. 14.06.1973, n. 366	Estensione ai calciatori ed agli allenatori della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente	
2		L. 23.03.1981, n. 91	Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti	Art. 38 D.Lgs. n. 36/2021
3		Art. 6 D.Lgs. 23.02.2000, n. 38	Assicurazione degli sportivi professionisti	Art. 34 D.Lgs. n. 36/2021
4		Art. 3 L. 16.12.1991, n. 398	Premio di addestramento e formazione tecnica	Art. 31 D.Lgs. n. 36/2021
5	Come disposto dall'art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2021 a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo (dal 1.07.2023 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2021)	Art. 90, cc. 4, 5, 8, 17, 18, 18 bis, 19 e 23, L. 27.12.2002, n. 289	4. ritenuta su contributi	Art. 12 D.Lgs. n. 36/2021
			5. imposta di registro inerente atti costitutivi e di trasformazione di asd e ssd	Art. 12 D.Lgs. n. 36/2021
			8. fiscalità delle sponsorizzazioni	Art. 12 D.Lgs. n. 36/2021
			17. denominazione e forma giuridica	Art. 6 D.Lgs. n. 36/2021
			18. contenuto degli statuti	Art. 7 D.Lgs. n. 36/2021
			18 bis. divieti per gli amministratori	Art. 11 D.Lgs. n. 36/2021
			19. disposizioni riferite a taluni gruppi sportivi firmatari di convenzioni con il CONI	Artt. da 43 a 49 D.Lgs. n. 36/2021
			23. attività dei dipendenti pubblici	
6		L. 20.01.2016, n. 12	Tesseramento di minori non cittadini italiani	Art. 16 D.Lgs. n. 36/2021
7		Art. 1 c. 369, ultimo periodo, L. 27.12.2017, n. 205	Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	Art. 39 D.Lgs. n. 36/2021
8		Art. 12 bis, D.L. 14.08 n. 104 (conv. con mod. L. n. 126/2020)	Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili	Artt. 39 e 40 D.Lgs. n. 36/2021
9		Art. 67, c. 1 lett. m), D.P.R. 22.12.1986, n. 917	Fiscalità delle indennità di trasferta, rimborsi spese, premi e compensi	Artt. 28, 29, 35, 36, 37 D.Lgs. n. 36/2021



# **Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**

## **Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**

*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

### **Lavoratore Sportivo**

Viene delineata in modo più chiaro la figura del lavoratore sportivo: deve essere un **soggetto tesserato che esercita verso un corrispettivo l'attività sportiva ,a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo** iscritto al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) nonché' a favore delle Federazioni Sportive, delle Discipline sportive associate ,degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Oltre alle 7 figure tipizzate già previste dalla norma originaria (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) **è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente. Tale elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include quelle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Pertanto, viene **abolita la possibilità, precedentemente attribuita a tutti gli Enti affilianti, di individuare le mansioni necessarie ampliando di fatto il novero dei lavoratori sportivi.**

**Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**  
**Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**  
*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

**Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

La norma specifica le condizioni affinché operi la presunzione prevista dall'art. 28 del D.Lgs 36/2021: **il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti** nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera **le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva anche paralimpici.

Si ritiene opportuno precisare che non è proibito instaurare un rapporto di co.co sportivo con una durata superiore alle 24 ore settimanali; solo che, in tal caso, non opera quella sorta di presunzione legale di co.co.co introdotta dalla norma, ma va dimostrato, in caso di verifica, che ricorrono tutti i presupposti, nel caso specifico, della collaborazione e non di un rapporto di lavoro dipendente.

Allo stesso modo, si ritiene che anche sotto le 24 ore settimanali, nel caso le modalità operative del rapporto di lavoro siano tipiche del lavoro dipendente, gli organi di verifica potranno riqualificare l'inquadramento lavorativo, ma l'onere della prova spetta, in tal caso, ai verificatori stessi, poiché opera la presunzione di collaborazione prevista dalla legge.

Sono **esclusi dal lavoro sportivo gli iscritti ad Albi esterni** (es. Fisioterapista)

# **Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**

## **Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**

*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

### **Comunicazioni Lavoro Sportivo**

Con l'approvazione del correttivo bis, **viene meno** una importante agevolazione in merito alle comunicazioni obbligatorie dei contratti di lavoro e precisamente **l'esonero dalle comunicazioni al RASD dei dati relativi ai contratti co.co.co sportivi con compensi al di sotto dei 5.000 euro**.

Pertanto, l'Ente sportivo dilettantistico, nonché la Federazione sportiva, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.) **per qualsiasi ammontare di compenso sportivo**, sono tenuti a comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l'impiego.

In sede di prima applicazione della norma, **limitatamente ai periodi di paga da luglio a settembre 2023, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023** per le comunicazioni predette e per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A regime, le comunicazioni al RASD vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Per quanto riguarda arbitri e giudici di gara, le comunicazioni al RASD sono effettuate dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, o da una loro affiliata, se così previsto nel regolamento di tali enti, per un ciclo di prestazioni non superiore a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi e comunicate entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare.

E' inoltre necessario che gli stessi soggetti di cui sopra, entro 10 giorni dal termine di ogni singola manifestazione sportiva, tramite il RASD, comunichino i soggetti convocati e i relativi compensi ad essi riconosciuti.

# **Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**

## **Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**

*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

### **Collaborazioni Amministrativo-Gestionali**

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative. Viene precisato, nel Decreto Correttivo-bis, che non possono usufruire di tali tipologie di rapporti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali.

Pur godendo delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le co.co.co. sportive, **tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo**. Tale precisazione è importante poiché gli adempimenti burocratici da porre in essere sono sostanzialmente diversi da quelli delle collaborazioni sportive.

Ad esempio, non si potrà utilizzare il RASD per le comunicazioni dei dati dei contratti; inoltre, vi è obbligo di rilasciare il cedolino al collaboratore amministrativo-gestionale, anche per importi inferiori ai 15.000 euro, a differenza delle collaborazioni sportive.

### **Prestazioni dei Volontari**

Gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, **le cui prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro-subordinato o autonomo** con l'Ente sportivo dilettantistico per cui prestano la loro attività.

Le prestazioni dei volontari **non possono essere retribuite in alcun modo**. Per esse possono rimborsate **esclusivamente le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Sul modello di quanto previsto per i volontari del terzo settore, le spese sostenute da volontario possono essere rimborsate anche a seguito di autocertificazione rilasciata dallo stesso volontario, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente (di solito il consiglio direttivo) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa tipologia di rimborso.

Sul programma di tesseramento on line è stata attivata una specifica funzione per identificare tali soggetti, che confluiscono in uno specifico registro. Per i volontari vi è **l'obbligo di assicurazione**.

**Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**  
**Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**  
*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

**Arbitri e giudici di Gara**

All'interno delle sette tipologie di lavoratori sportivi, una importante novità è stata introdotta per i direttori di gara e per quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dalla disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Per essi non è più necessario stipulare un contratto di co.co.co. ma **è sufficiente per ogni singola prestazione, con le modalità ordinarie, la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva, della Disciplina Sportiva Associata, dell'Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici.**

Ai suddetti, possono inoltre essere riconosciuti **rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di 150 euro mensili.**

**Lavoro sportivo per i dipendenti della pubblica amministrazione**

Possono prestare la propria attività come volontari per ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva etc. etc, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **comunicazione di tale attività all'Amministrazione di competenza.**

**Se l'attività sportiva prestata rientra invece nell'ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, si deve invece chiedere preventivamente l'autorizzazione all'Amministrazione di competenza**, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni. In mancanza di risposta, scatta il silenzio/assenso.

**Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**  
**Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**  
*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

**Obblighi INAIL**

La novità di rilievo, introdotta dal correttivo bis, è **l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione Inail per i co.co.co. sportivi** essendo i rischi coperti dalla polizza assicurativa già prevista col tesseramento e obbligatoria per tutti gli sportivi

**Modello EAS**

Viene **eliminato l'obbligo della presentazione del modello EAS** per le ASD/SSD, analogamente a quanto già previsto per gli ETS che si iscrivono al RUNTS.

**Compatibilità Destinazione d'uso delle sedi**

Analogamente a quanto previsto dal codice del terzo settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Non sarà più necessario chiedere cambi di destinazione d'uso al Comune, **fermi restando gli adempimenti edilizi per rendere l'immobile idoneo allo scopo.**

**Agevolazioni Fiscali**

**Alle ASD/SSD che** nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei compensi per lavoro sportivo **hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100 mila euro è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati per i compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.**

Le modalità di concessione del contributo saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

**Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**  
**Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**  
*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

**Enti, società e organismi sportivi - Statuti**

1) Viene semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, **con la previsione di un patrimonio minimo (€ 10.000,00).**

2) Si prevede **l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al RAS da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche i cui statuti non siano conformi ai criteri previsti dal D.Lgs 36/2021.**

Le società e le associazioni già iscritte non in regola sono **cancellate d'ufficio** dal Registro.

Il termine per l'adeguamento degli statuti è fissato al 31 dicembre 2023

Analogamente a quanto previsto per il Terzo Settore, la delibera dell'assemblea, in seduta straordinaria, che si limitasse a recepire nello statuto le variazioni imposte dalla norma, **non sarà soggetta a imposta di registro** e, quindi, la registrazione sarà gratuita, non essendo dovuti nemmeno i bolli per le ASD/SSD iscritte al RASD.

La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è prevista **anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse** da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (Art. 9 D.Lgs 36/2021)



**FINALITÀ  
SPORTIVE  
DELL'ENTE**



- La normativa prevede che tutti i sodalizi sportivi, qualunque sia la natura giuridica adottata, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 90, c. 17, L. 289/2002).
- L'Agenzia delle Entrate ha precisato nella circolare n. 21/E/2003 che “costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato c. 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico”.
- Queste medesime previsioni sono confermate dal D.Lgs. 36/2021 il quale, all'art. 6, riprende esattamente il testo del citato c. 17 art. 90: “Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica”. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

**Attività principale**



**Esercizio in via stabile e principale** della organizzazione gestione di attività sportive dilettantistiche;

**Attività secondaria**



Attività strumentali consentite solo se **esercitate in via secondaria e strumentale** rispetto alla attività principale e se **previste nello statuto**



## FORME GIURIDICHE APPLICABILI

⇒	Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È la veste giuridica più semplice da utilizzare in quanto non richiede alcun patrimonio minimo e non è necessario l'intervento del notaio per la costituzione.</li> <li>• Aspetti negativi sono: la mancanza di limitazione di responsabilità di chi opera in nome e per conto dell'ente ed una base associativa ampia che può portare a difficoltà gestionali.</li> </ul>
⇒	Associazione sportiva dilettantistica con riconoscimento giuridico tramite: <ul style="list-style-type: none"> <li>• D.P.R. 361/2000;</li> <li>• Art. 14 D.Lgs. 39/2021.</li> </ul>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'inquadramento giuridico è molto simile al precedente ma, tramite una procedura specifica, è possibile richiedere l'attribuzione della personalità giuridica e quindi limitare la responsabilità dei dirigenti e dei soci al solo capitale del sodalizio.</li> <li>• La Riforma dello Sport prevede una semplificazione dell'iter per l'acquisizione della personalità giuridica.</li> </ul>
⇒	Società sportiva dilettantistica di capitali ex art. 90 L. 289/2002	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introdotta dall'art. 90 L. 289/2002 la SSD è a tutti gli effetti una SRL ordinaria che però può applicare i regimi fiscali e la normativa di vantaggio prevista per le associazioni sportive.</li> <li>• La costituzione e gli oneri di gestione sono i medesimi delle SRL, ma la veste di società di capitali permette sia la limitazione di responsabilità, sia una base sociale ristretta ai titolari delle quote della società.</li> </ul>
⇒	Società di cui al libro V, Titolo V e VI C.C. ex art. 6 D.Lgs. 36/2021	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il D.Lgs. 36/2021 prevede la possibilità di costituire enti sportivi con la forma giuridica di società di capitali.</li> <li>• Il D.Lgs. 163/2022 correttivo ha espunto la forma di società di persone ed ha reintrodotto le cooperative sportive.</li> </ul>
⇒	Enti del Terzo Settore (ETS)	⇒	Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

## AFFILIAZIONE (ART. 6, C. 3)

- Gli enti sportivi dilettantistici **devono affiliarsi annualmente** alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Disciplina Sportive Associate e agli Enti di Promozione



Nella redazione del relativo statuto **deve quindi tenersi conto e degli ulteriori requisiti**, anche se non necessari ai fini della costituzione dell'ente, che sono **richiesti dalla Federazione Nazionale** di riferimento.



L'affiliazione delle associazioni sportive dilettantistiche, è **una condizione per la costituzione, essendo requisito essenziale per procedere all'iscrizione nel Registro, delle attività sportive dilettantistiche (RNASD)**

L'affiliazione costituisce, il **riconoscimento dell'ente come soggetto dell'ordinamento sportivo** (art. 10, comma 1). Essa gli consente di partecipare ai campionati di categoria.

*Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle ASD – delibera n. 1574 del 18/7/2017*

- Si indica lo **specifico rapporto sportivo che intercorre tra l'associazione/società e l'organismo sportivo.**
- La durata dell'affiliazione **non può essere superiore a 12 mesi e coincide di norma con la durata della stagione sportiva** stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione dello sport praticato. Allo scadere del termine previsto da ciascun organismo sportivo, l'affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale rappresentante della società/associazione.
- Ciascuna associazione/società sportiva **può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti Organismi sportivi.**



# REGISTRO ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

A partire 31 agosto 2022 a seguito della emanazione del...

**REGOLAMENTO IN TEMA DI DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** (aggiornato e modificato a fine marzo 2023)

...**è attivo** Il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, (RNASD o **RAS**) è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

**Per iscriversi** è necessario inviare domanda **tramite l'apposita piattaforma** messa a disposizione sul sito del Dipartimento dello Sport

Statuto, clausole obbligatorie ed elementi  
chiave

## Requisiti Statutari

### Le norme di riferimento

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO



- Per poter usufruire dei numerosi vantaggi fiscali gli enti sportivi devono rispettare precise normative all'interno dei propri atti costitutivi e statuti, ossia:
  - .. art. 148, c. 8 D.P.R. 917/1986 applicabile a tutti gli enti associativi non profit;
  - .. art. 90, c. 18 L. 289/2002;
  - .. artt. dal 7 all'11 D. Lgs. 36/2021, così come integrato dal D. Lgs. 163/2022.

#### REQUISITI DI STATUTI E ATTI COSTITUTIVI



Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto.  
 Gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.



Art. 6 e 7  
D.Lgs.  
36/2021



Oggetto  
sociale



- Sarà necessario indicare lo specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- Non è più ammesso lo svolgimento di attività istituzionali che siano diverse da quelle sportive.



- Indicazione della sede legale.
- Soggetti a cui è attribuita la legale rappresentanza del sodalizio.
- Obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI così come previsto dall'art. 90 L. 289/2002 e dalla Delibera CONI 1273/2004.



Il mancato inserimento di queste disposizioni ha come conseguenza l'impossibilità di applicare le disposizioni fiscali riguardanti i sodalizi sportivi dilettantistici, riconducendoli a meri enti associativi ex art. 148 TUIR senza carattere sportivo.

#### ECCEZIONE PER LE SSD



- La Circolare 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate, in merito agli statuti delle SSD, ha precisato che "ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'art. 148, c. 3, D.P.R. 917/1986, le società sportive dilettantistiche, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del c. 8 dell'art. 148 TUIR".
- Anche l'art. 7, c. 1, lett e) D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché l'elettività delle cariche sociali non si applicano alle società sportive che hanno assunto la forma societaria in base alla quale si applicano le disposizioni del Codice Civile.

# Requisiti Statutari

## Gli adempimenti e la forma

### MODALITÀ DI REDAZIONE



- Gli atti costitutivi degli enti sportivi, così come gli statuti, come previsto dall'art. 148, c. 8, TUIR, devono essere redatti in alternativa nella forma di:
  - .. atto pubblico;
  - .. scrittura privata autenticata;
  - .. scrittura privata registrata.



Riforma  
dello sport



- Il D.Lgs. 36/2021 all'art. 14 prevede alcune ulteriori precisazioni:
  - .. le società sportive, entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate;
  - .. devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro 20 giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

### REGISTRAZIONE DEGLI ATTI



Gli enti in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono esonerati dall'imposta di bollo a decorrere dal 1.01.2019 come disposto dall'art. 1, c. 646 L. 145/2018.

## DLG N. 36/2021 ART. 6, COMMA 2

*Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, **possono assumere la qualifica di enti del terzo settore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e **di impresa sociale**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto (cioè del riordino degli enti sportivi) trovano applicazione solo in quanto compatibili.*



**PREVALENZA DELLA DISCIPLINA DEGLI ETS**



# Requisiti Statutari

## Gli adempimenti e la forma

### Imposta di registro

Art. 12, c. 2,  
D.Lgs.  
36/2021



Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.



Sarà necessario effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, attualmente pari ad € 200,00 tramite F24 ordinario, sezione Erario, utilizzando il codice tributo 1550.

### Imposta di bollo

Art. 27-bis  
tabella allegata  
al D.P.R.  
642/1972



A decorrere dal 1.01.2019 è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ora Registro nazionale delle attività sportive, l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarati conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni.



- Tenuto conto che la norma fa riferimento ad enti con riconoscimento sportivo, in sede di costituzione del sodalizio l'Agenzia delle Entrate può non accettare la richiesta di esonero dall'imposta di bollo questo poiché il sodalizio che si va a costituire non può già essere dotato di tale riconoscimento.
- La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ha effettuato un'importante precisazione tramite la Nota 42096.2019:  
*“Per quanto concerne il quesito inerente l'esonero dall'imposta di bollo per gli Enti di nuova costituzione (per la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell'Agenzia dell'Entrate, si ritiene che l'agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 38 del 01/08/2011. Ai fini dell'esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata Circolare n. 38 del 2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell'esonero dall'imposta di bollo del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l'avvenuta iscrizione all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo. Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti tale iscrizione nei tempi utili per l'accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni”.*



## Clausole Obbligatorie

### *Le previsioni dell'art. 148 TUIR*

- Lo statuto deve contenere obbligatoriamente le seguenti clausole, **applicate a tutti gli enti associativi** e non solamente a quelli sportivi, come previsto dall'art. 148, c. 8 TUIR:
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, c. 2, Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1.01.1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma, Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

## Clausole Obbligatorie

### *Le previsioni degli art. 6 e 7 del D.Lgs 36/21*

Nuove previsioni sono state introdotte dalla Riforma dello Sport e saranno in vigore decorrere dal 1.07.2023 (Art. 7 D.Lgs. 36/2021), al fine di rafforzare quanto previsto dagli articoli poc' anzi evidenziati; in particolare sono state previste norme con un contenuto molto simile rispetto a quelle attualmente in vigore, anche se è stata posta l'attenzione su alcuni aspetti precedentemente meno in evidenza.

- Nello statuto dovranno essere espressamente previsti:
  - a) nella denominazione la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
  - b) la sede legale;
  - c) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
  - d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
  - e) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
  - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  - g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  - h) le modalità di scioglimento dell'associazione;
  - i) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

## Clausole Obbligatorie

### Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

- La Circolare n. 18/2018 dell'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per beneficiare della decommercializzazione ai fini IRES prevista dall'art. 148, c. 3, TUIR, sia le associazioni sportive dilettantistiche che le società sportive dilettantistiche devono, in via generale, integrare le clausole statutarie stabilite dall'art. 90, c. 18, L. n. 289/2002 con quelle previste dal c. 8 dell'art. 148 TUIR.
- Va rilevato, tuttavia, che l'art. 90, c. 18, lett. e) L. n. 289/2002, in merito alla democraticità del rapporto associativo, prevede l'obbligo di inserire nello statuto degli enti sportivi dilettantistici non lucrativi *“le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile”*.
- La circostanza che l'art. 90, c. 18, lett. e) faccia espressamente salve, per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, le disposizioni civilistiche che regolano le modalità di esercizio del diritto di voto nelle società, implica che le stesse società sportive dilettantistiche non sono soggette all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche.
- Conseguentemente, anche ai fini della fruibilità dell'agevolazione di cui all'art. 148, c. 3, D.P.R. 917/1986, le società sportive dilettantistiche, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) del c. 8 dell'art. 148 TUIR.
- Anche l'art. 7, c. 1, lett. e) D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché l'elettività delle cariche sociali non si applicano alle società sportive che hanno assunto la forma societaria in base alla quale si applicano le disposizioni del Codice Civile.

## Statuto: Gli elementi essenziali



# Elementi Essenziali

## L'assenza del fine di lucro e il divieto di distribuzione

### ASSENZA DI FINE DI LUCRO



- Elemento chiave è l'assenza di fine di lucro, diretto o indiretto, a cui si ricollega il divieto di indiretta distribuzione degli utili sociali. Negli anni non sono state emanate disposizioni direttamente applicabili alle ASD e SSD, di conseguenza il riferimento normativo che è stato utilizzato per analogia è all'art. 10, c. 6 D.Lgs. 460/1997 in tema di Onlus.
- Con l'entrata in vigore il 1.07.2023 dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021 il riferimento normativo a cui fare riferimento diviene l'art. 8, c. 3 D. Lgs 117/2017 di Riforma del Terzo Settore.

### CONFRONTO FRA LE NORME



Art. 148, c. 8, D.P.R. 917/1986	Art. 90, c. 18, L. 289/2002
a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	d) L'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
Art. 8, cc. 1 e 2, D.Lgs. 36/2021	Art. 3 D.Lgs. 112/2017
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.</li><li>2. Ai fini di cui al c. 1 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'art. 3, c. 2, ultimo periodo, e c. 2-bis, del D.Lgs. 3.07.2017, n. 112.</li></ol>	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



Come si evince dall'art 148 TUIR e dall'art. 90 L. 289/2002 non vi è un riferimento pratico applicativo per comprendere in quali situazioni si è in presenza della distribuzione degli utili sociali; in soccorso a questa incertezza è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E/1998 chiarendo che è necessario prendere a riferimento nell'ambito sportivo i criteri stabiliti dall'art. 10, c. 6, D.Lgs. 460/1997 che individua le esatte fattispecie di indiretta distribuzione degli utili all'interno delle Onlus, ma tali previsioni devono essere applicate anche alla generalità degli enti associativi.

Le nuove disposizioni, introdotte per la generalità degli ETS, saranno applicabili anche ai sodalizi sportivi come previsto dall'art. 8, cc. 1 e 2, D.Lgs. 36/2021, la cui entrata in vigore è stata prevista al 1.07.2023 per espressa previsione del D.L. 73/2021. Le nuove disposizioni, valide per la generalità degli ETS, delle imprese sociali e dei sodalizi sportivi in tema di indiretta distribuzione degli utili sociali, saranno quindi le seguenti.

- Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  - .. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati** all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  - .. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi **superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), g) o h);
  - .. la **remunerazione degli strumenti finanziari** diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **in misura superiore a 2 punti** rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal c. 3, lett. a);
  - .. l'**acquisto di beni o servizi** per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano **superiori al loro valore normale**;
  - .. le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi**, a condizioni **più favorevoli** di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
  - .. la **corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento**. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

# Elementi Essenziali

## L'oggetto sociale e le attività

**Oggetto sociale principale** (art. 7, c. 1, lett. b))

Le disposizioni dell'art. 90 della l. 289/2002, si limitavano a prevedere , negli oggetti sociali **l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica**



Negli attuali statuti, si richiede invece l'esercizio **in via stabile e principale** **l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla **attività sportiva dilettantistica**.

**Attività sportiva**

?

"E"  
"O"

?

**Attività didattica**

**Il Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, del Coni** con decisione del 29 marzo 2021, n. 29

**Cass. sez. tributaria civile**, 26 ottobre 2021, n. 30008



Chiede che le due attività siano esercitate cumulativamente



L'Asd può usufruire della disciplina fiscale agevolativa (Irpeg, Irap ed Iva) svolgendo anche una sola di tali attività

**Attenzione :** l'ente sportivo per poter usufruire di tali agevolazioni necessita dell'iscrizione nell'apposito Registro (RNASD o RAS).



## Elementi Essenziali

*L'oggetto sociale e le attività*

# SistemaRATIO

Centro Studi Castelli

L'art. 6, comma 3  
consente la  
**contemporanea  
affiliazione della Asd a  
più Federazioni  
sportive**




Il che fa presumere che  
**nell'oggetto sociale possa  
essere indicato l'esercizio  
di più discipline sportive**  
anche tra loro del tutto  
autonome

**Oggi**



*La legge 289/2002 non fa alcun  
riferimento alle attività secondarie e  
strumentali*

**Dal 1 Luglio 2023  
(Art.9 D.Lgs 36/2021)**



*Si prevede che le Asd possono  
esercitare **attività diverse** rispetto a  
quelle principali a condizione che :*

- 1) *Lo statuto lo consenta;*
- 2) *Venga esercitata secondo criteri  
e limiti definiti da apposito  
DPCM (o dal Sottosegretario al  
dipartimento dello sport)*



**Attenzione:** la mancata previsione delle attività diverse potrebbe precludere alle Asd la possibilità di acquisire sponsorizzazioni

I proventi di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive



**Sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** che devono sussistere fra attività principale ed attività diverse

Nelle **Asd** i **rapporti fra attività principali e diverse** saranno fissati con apposito DPCM

1. Non devono prevedere statutariamente le clausole previste alle lettere c) ed e) – art. 90, c. 18, lett. e), L. 289/2002 + art. 7, c.1, lett. e), D.Lgs 36/2021 – vedi anche circ. 18°-2018, par. 7.3
2. **Devono prevedere le clausole:**
  - a) divieto scopo di lucro, anche indiretto;
  - b) devoluzione patrimonio;
  - c) intrasmissibilità della quota (anche al valore nominale)

**ATTENZIONE:**

1. non sono clausole previste dalla disciplina civilistica (art. 90, c. 18, L. 289/2002, art. 7, D.Lgs. 36/2021) ma sono necessarie per agevolazioni fiscali
2. l'incedibilità della quota comporta il diritto di recesso del socio (art. 2469 c.c.) occorre quindi disciplinare il recesso del socio precisando che allo stesso non compete alcun rimborso in deroga all'art. 2473 c.c.)

## La Personalità Giuridica

## Attribuzione della Personalità Giuridica

### DPR 361/2000

Salvo quanto previsto dall'art. 7 le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.

⇒ Art. 1  
D.P.R. 361/2000

Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione.

⇒ Art. 7  
D.P.R. 361/2000

- Documentazione necessaria per presentare l'istanza:
  - .. atto costitutivo e/o statuto redatti per atto pubblico da parte di un notaio;
  - .. richiesta di riconoscimento giuridico indicando i motivi della richiesta di concessione della personalità giuridica, nonché relazione sull'attività che l'ente intende realizzare per perseguire gli scopi istituzionali corredata da business plan;
  - .. scheda riassuntiva della situazione patrimoniale e finanziaria recante l'esatta consistenza del fondo permanente di dotazione e del fondo di gestione costituita o da una certificazione bancaria oppure dalla perizia giurata e asseverata in caso di beni mobili/immobili;
  - .. copia conforme degli ultimi tre bilanci approvati in assemblea soci;
  - .. elenco dei componenti del Consiglio Direttivo con indicazione dei loro dati anagrafici e del Codice Fiscale.



## Attribuzione della Personalità Giuridica

Art. 14 D.Lgs 39/2021 - Procedura

- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, **verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente** e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 39



**Iscrizione al registro**

***I dati richiesti (art. 6, comma 2):*** la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati.

## Attribuzione della Personalità Giuridica

Art. 14 D.Lgs 39/2021 - Procedura

- Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.



**Art. 6, c. 3** : Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, (*ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale ecc.*) l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Non è previsto nessun termine per l'adeguamento degli statuti**

Il secondo Correttivo (D.lgs 120/23) **introduce il primo termine del 31.12.2023**

# **Il Decreto Correttivo D.Lgs 120/2023**

## **Seduta Consiglio dei Ministri del 31.5.2023**

*Pubblicato in GU il 4.9.2023*

### **Personalità Giuridica – Procedura Art. 14 D.Lgs 39/21**

Il notaio, **verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, nonché la sussistenza del patrimonio minimo**, deve depositare l'atto costitutivo e lo statuto entro venti giorni presso il RASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto all'Ente affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente oil patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

**Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro.** Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Per gli enti qualificati anche come ETS vale l'Art. 22 del D.Lgs 117/2017**


Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica.

## Il Registro Nazionale



# Registro Attività Sportive

## Istituzione e Struttura



# Registro Attività Sportive

## Effetti Iscrizione e Comunicazioni

Certificazione  
natura  
sportiva  
dilettantistica



- L'iscrizione nel Registro certifica la natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalla Società/Associazione, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica, fermo il riconoscimento ai fini sportivi da parte di FSN, DSA e EPS ai sensi dell'art. 10, c. 1 D. Lgs. 28.02.2021, n. 36.
- Il certificato di iscrizione al Registro viene **rilasciato su istanza di chiunque vi abbia interesse** ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

Indirizzo  
di posta  
elettronica



Ad ogni iscritto deve essere **obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco** al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e salute Spa, che si intenderanno così conosciute.

Esito  
della richiesta  
di iscrizione



- **Entro 45 giorni** dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può:
  - .. accogliere la domanda e iscrivere l'Associazione/Società;
  - .. rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  - .. richiedere di integrare la documentazione.
- Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.

# Registro Attività Sportive

## Effetti Iscrizione e Comunicazioni

Aggiornamento  
dei dati



- I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e salute Spa.
- L'elenco aggiornato delle Associazioni/Società è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Cancellazione  
dal registro



In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l'Associazione/Società ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Versamento  
quota



L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal Dipartimento per lo Sport.

**GESTIONE  
ISCRIZIONI**



- L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- Le iscrizioni, ancorché valide, possono evidenziare anomalie nel rapporto di affiliazione contraddistinte da codici di sospensione e visualizzabili esclusivamente nella sezione riservata del Registro.
- **Eventuali modifiche e aggiornamenti** dei dati riferiti all'ASD/SSD iscritta, ivi compreso **l'aggiornamento degli amministratori in carica**, devono essere trasmessi dalla stessa, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque **non oltre il 31.01 dell'anno successivo**.

# Registro Attività Sportive

## Cancellazione e trasmigrazione Art. 12 D.Lgs 39/21

**SistemaRATIO**

Centro Studi Castelli

### CANCELLAZIONI



- La cancellazione di un'Associazione/Società dal Registro avviene a seguito di:
  - .. istanza motivata da parte dell'Associazione/Società iscritta;
  - .. accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi;
  - .. scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione/Società;
  - .. mancata riaffiliazione;
  - .. in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

### NULLITÀ DELLE ISCRIZIONI



- Sono nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che:
  - .. abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita Iva errato;
  - .. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti previsti.
- La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'Associazione/Società **con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.**

**Tutte le Asd e le Ssd attualmente iscritte al registro del Coni (comprese quelle riconosciute)**



**Avrebbero dovuto trovare allocazione automatica nel nuovo registro entro febbraio 2023 (e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione)**

Il legale rappresentante è tuttavia chiamato a ritrasmettere le proprie credenziali, confermando il codice fiscale e una dichiarazione sostitutiva. Trattasi nei fatti di un trasferimento **"Semi" automatico**



## Registro Attività Sportive

*Le novità del Decreto 30.3.2023*

- viene previsto che per **mantenere l'iscrizione al Registro** debbano essere annualmente comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno (oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento) i dati riferiti *"all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa"* svolta dall'ente sportivo dilettantistico;
- è data facoltà ai **legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro**
- Viene fatto riferimento agli **"enti sportivi dilettantistici"** e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ricomprendendo la possibilità di iscrizione degli enti del terzo settore iscritti al RUNTS che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
- viene eliminato l'obbligo che la denominazione debba indicare la **finalità sportiva** dilettantistica;
- viene previsto che **entro 180 giorni** dall'iscrizione gli enti sportivi dilettantistici debbano comunicare al Registro l'avvio *"di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa"*;



Sport e ETS

*Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, **possono assumere la qualifica di enti del terzo settore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e **di impresa sociale**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto (cioè del riordino degli enti sportivi) trovano applicazione solo in quanto compatibili.*



#### **PREVALENZA DELLA DISCIPLINA DEGLI ETS**

**DLG n. 36/2021 art. 6, comma 2 (modificato)**

*1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto. In pratica sia le attività sportive che quelle di cui all'art. 5 sono attività principali*

**Gli Ets non sono tenuti ad indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica.**



Evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto lo sport come attività principale.

Art. 6) **È ammissibile l'iscrizione contemporanea al RUNTS ed allo RNASD.** Mentre l'iscrizione nel primo registro assume rilievo ai fini del riconoscimento sportivo ed ella qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica, l'iscrizione al RUNTS determina l'attribuzione all'organizzazione della qualifica di ETS.

Art. 7) (lett. f) **atecnicità, sotto il profilo contabile, della locuzione “rendiconti economico – finanziari”,** capace di generare indeterminatezza nella tipologia di contabilità da adottare e di bilancio da redigere con un effetto di scarsa trasparenza e leggibilità della situazione degli stessi enti (a differenza dell'art. 13 del terzo settore)

# ETS e Sport

## La rendicontazione – Art 6 e 7 D.Lgs 36/21

<b>OBBLIGATORIETÀ</b> • Art. 148, c. 8, lett. d) Tuir • Art. 7, c. 1, lett. f) D.Lgs. 36/2021 • Art. 90, c. 18 L. 289/2002 C.M. 124/E/1998	⇒	Le associazioni sportive che fruiscono di regimi agevolativi ai fini fiscali hanno l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• In relazione sia all'attività istituzionale sia commerciale.</li><li>• A prescindere dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente.</li></ul>
<b>FORMA</b>	⇒	La redazione del bilancio secondo gli schemi civilistici soddisfa tale obbligo.	⇒	C.M. 124/E/1998
<b>CONTENUTO</b>	⇒	Il rendiconto, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende <b>economiche e finanziarie</b> dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.	⇒	Deve trattarsi di un <b>documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata<sup>(1)</sup></b> .
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b> C.M. 124/E/1998	⇒	La documentazione di supporto del rendiconto deve essere conservata secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973.	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anche se si tratta di documentazione non fiscale.</li><li>• Compresa la documentazione relativa alla gestione istituzionale.</li></ul>
<b>MANCATA REDAZIONE E APPROVAZIONE</b> • Art. 148, c. 8, lett. d) Tuir • C.M. 124/E/1998	⇒	La mancata <b>redazione e approvazione</b> del rendiconto annuale determina l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali.	⇒	Secondo le modalità stabilite nello statuto.
	⇒	Poiché anche la mancata approvazione determina conseguenze fiscali, è necessario che l'associazione sportiva provveda alla convocazione annuale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto.	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 7, c. 1, lett. f) D.Lgs. 36/2021</li><li>• Art. 90, c. 18 L. 289/2002</li></ul>
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI/ COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b> Senza scopo di lucro	⇒	Devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dall'art. 2423 e seg. c.c. per le società commerciali. Adottando il criterio di competenza	⇒	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stato patrimoniale.</li><li>• Conto Economico.</li><li>• Nota integrativa.</li></ul>

**Nota<sup>(1)</sup>**

In relazione alle raccolte pubbliche di fondi deve essere comunque predisposto lo specifico rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 20 D.P.R. 600/1973).



Il d.lgs. n. 36/2020 **non contempla l'obbligo di nomina dell'organo di controllo interno** per gli enti sportivi associativi (rimettendo tale scelta all'autonomia normativa interna degli enti sportivi medesimi), a differenza di quanto previsto dall'art.30 del CTS, che impone alle associazioni di maggiori dimensioni di nominare un organo di controllo interno, monocratico o collegiale e dall'articolo 10 del d.lgs. 112/2017 che in caso di imprese sociali, anche costituite in forma non societaria, impone la nomina di uno o più sindaci.

**Altresì non prevista per le associazioni e le società sportive dilettantistiche è la nomina del revisore** prevista dall'art. 31 del Cts per le associazioni di grande dimensione



Le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs 39/2021 prevedono che le ASD possano, in deroga al D.P.R. n. 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al registro dello nazionale delle attività sportive dilettantistiche, **senza che sia necessaria la sussistenza di un patrimonio minimo**, come invece richiesto per gli ETS aventi forma associativa, per le quali il patrimonio minimo è di 15.000 euro (art.22 CTS).

Tale disposizione, oltre che **non tutelare i creditori dell'ASD** (ed essere riconosciuta nel nostro ordinamento) , potrebbe generare comunque un effetto **disincentivante all'ingresso delle Asd nel Terzo settore**.

L'art. 14 del d.lgs. n.39/2021 non risulta coordinato con la disposizione di cui all'art.22 del CTS **nel caso di ente sportivo che abbia acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RNASD ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 39/2021, ed intenda successivamente ottenere l'iscrizione al RUNTS.**

## Fiscalità e Lavoro Sportivo

## Specificità degli Enti Sportivi Dilettantistici

# Inquadramento sintetico della fiscalità «sportiva»

Legge n. 398/1991

Fiscalità dei contratti  
di «lavoro»



Articolo 25 co. 2,  
lett. a) e b) Legge n.  
133/1999

Art. 4 DPR n.  
633/1972 e (dal  
1.1.2024) art. 10 co. 4  
DPR n. 633/1972

Articolo 148 TUIR  
(decommercializzazione)

- Attività istituzionali;
- Attività de-commercializzate;
- Attività commerciali.


### **Attività diverse**

- No attività istituzionali  (non sono svolte «in conformità alle finalità istituzionali» – art. 148, c. 1, Tuir)
- No attività de-commercializzabili  (non sono «svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali»)
- **Attività Commerciali**
- **Eccezioni:** attività che non concorrono alla formazione del reddito ex art. 143, Tuir (solo ASD)



**Attività istituzionale**

attività essenziale per realizzare gli scopi primari dell'ente



Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica



**Attività commerciale**

attività **diversa strumentale** per realizzare gli scopi primari



Sponsorizzazione, bar, vendita materiale sportivo, gestione impianti, corsi non sportivi, etc.

Consentono di reperire i mezzi finanziari necessari per sostenere l'attività sportiva



L'attività commerciale deve essere strumentale per il raggiungimento delle finalità istituzionali

# Inquadramento Tributario

## Regimi Fiscali – Categorie di redditi tassati

Redditi fondiari

Locazione immobili

Redditi diversi

Prestazioni/locazioni occasionali

Redditi di capitale

Interessi/dividendi

Redditi d'impresa

Pubblicità/sponsorizzazione/gestione bar/ristorante  
gestione impianto sportivo aperto al pubblico

TIPOLOGIA ATTIVITÀ	A FAVORE DI	TRATTAMENTO FISCALE	REGIME FISCALE	ADEMPIMENTI FISCALI
IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI	SOCI/TESSERATI	ATT. DECOMM.	==	==
IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI	NON SOCI/TESSERATI	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
SVOLTE QUALI NATURALE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	SOCI/TESSERATI	ATT. DECOMM.	==	==
SVOLTE QUALI NATURALE COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA	NON SOCI/TESSERATI	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE	chiunque	ATT. COMM.	L. 398/1991 (per opzione)	REGISTRO DM 10/02/1997
ATTIVITÀ COMMERCIALI NON CONNESSE	chiunque	ATT. COMM.	ORDINARIO/ FORFETARIO EX ART. 145 TUIR	CONTABILITÀ SEPARATA (1)

IVA  
Art. 4 DPR 633/1972



Art. 4, c. 4, 6 e 7 DPR 633/1972 ripropongono le medesime previsioni dell'art. 148, Tuir;

**Da 01/01/2024 il regime di de-commercializzazione sarà sostituito dal regime di esenzione** (nuovi commi 4 e 5 art. 10, DPR 633/1972 introdotti dall'art. 15 quater, D.L. 146/2021 – decreto fiscale 2022);

motivazione: procedura infrazione UE 2008 – rif.to Art. 132, § 1, lettera m) della direttiva IVA UE

la norma ripropone le condizioni dell'art. 4 con due eccezioni:

- a) l'esenzione si applica ai servizi connessi alla pratica dello sport a **persone che esercitano lo sport** (non è più necessario che siano soci o tesserati)
- b) l'esenzione si applica a condizione di **non provocare concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad IVA**



La nuova disposizione (come la vecchia formulazione art 4) cita solo le ASD e non le SSD;

Ai sensi dell'art. 90, c. 1, L. 289/2002 (non abrogato dalla rif. Sport) le ***disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche***;

Art. 132, § 1, lettera m) della direttiva esenta da Iva talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da **organismi senza fini di lucro** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

Le S.S.D. sono società senza scopo di lucro;

Auspicabile correzione della norma che chiarisca l'applicabilità della norma alle SSD;

Sono in corso ipotesi di intervento sulla disciplina IVA dei corrispettivi specifici per portarli in regime di imponibilità con aliquota ridotta (10 o 5%) in applicazione dell'art. 98 Dir. UE (all. 3 alla direttiva).

## Collaborazioni Sportive Dilettantistiche

# Lavoratore Sportivo

## *Art. 25 D.Lgs 36/2021*

### Art. 25

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

# Lavoratore Sportivo

## Presupposti

Presupposto  
per l'applicazione  
delle nuove norme  
sul lavoro sportivo

D.Lgs. 36/2021,  
Titolo V -  
Disposizioni  
in materia di  
lavoro sportivo

⇒

- Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina di settore viene circoscritto l'ambito dei destinatari introducendo la definizione di "lavoratore sportivo": *è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.*
- A fianco ai soggetti che svolgono le mansioni sportive sopra elencate il D.Lgs. 163/2022, correttivo del D.Lgs. 36/2021, aggiunge anche *"ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"*.

- La nuova disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
- Tramite la disciplina in commento si supera finalmente la distinzione che ha sempre tipizzato il lavoro sportivo tra:
  - .. sport dilettantistico (senza una specifica normativa giuslavoristica);
  - .. sport professionistico (rapporti di lavoro basati sulla L. 91/1981).
- L'area del professionismo viene ora individuata dall'art. 38 nelle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.



# Lavoratore Sportivo

## Specificità

Certificazione  
dei contratti  
di lavoro



Al fine di superare eventuali contenziosi la riforma prevede che sia possibile fare ricorso per il lavoro sportivo all'istituto della certificazione dei contratti così come previsto dall'art. 78 D.Lgs. 273/2003.



La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge volta alla riduzione del contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

- Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro sportivi gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili.
- In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

Una volta definita la ripartizione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, anche nella forma della co.co.co. e le particolari disposizioni previste per il settore sportivo l'art. 25, c. 5 conclude con un'importante precisazione.



Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Sono quindi esclusi dalla definizione di «lavoratori sportivi» tutti i soggetti che non rientrano nell'elencazione dell'art. 25 e che non saranno previsti dagli enti affilianti tramite apposite delibere.

Le collaborazioni amministrativo – gestionali proseguiranno con i nuovi scaglioni, adempimenti e tassazioni

**Le definizioni aggiornate sono contenute nel «Secondo Correttivo» – D.Lgs 120/2023 pubblicato in GU il 4.9.2023**

### **IRPEF**

Viene introdotta una sorta di «esenzione» per scaglioni, con sbarramenti a € 5.000 e a € 15.000.

Oltre tale soglia annua la tassazione diventa ordinaria

Per le collaborazioni amministrative vale la stessa fiscalità, ma non opera la presunzione di lavoro autonomo sancita dall'art. 28 del D.Lgs 36/23

### **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Viene introdotto l'onere del versamento di contributi previdenziali con iscrizione alle Gestione Separata INPS.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo solo per i collaboratori sportivi. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Da 00€ a 5.000€	No Irpef, no contributi previdenziali, <b>no assicurazione (eliminata dal D.Lgs 120/23), Comunicazione al RASD (introdotta dal D.lgs 120/23)</b>
Da 5.000 a 15.000€	No Irpef, versamento contributi previdenziali + tutele integrative, COB e LUL, <b>no assicurazione (eliminata dal D.Lgs 120/23), Comunicazione al RASD (introdotta dal D.lgs 120/23)</b>
Oltre 15.000€	Ritenute Irpef, versamento contributi previdenziali + tutele integrative, COB ,LUL e cedolino paga <b>no assicurazione (eliminata dal D.Lgs 120/23), Comunicazione al RASD (introdotta dal D.lgs 120/23)</b>



**Art. 35, comma 8 quater – D.Lgs 36/2021**

*Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo*

L'art. 67, c. 1, lett. M) DPR 917/1986 prevedeva che tra le somme erogabili rientrassero, oltre ai compensi ed ai rimborsi forfettari, anche i premi per i risultati sportivi conseguiti.

Con l'abrogazione di tale norma la disciplina dei premi sportivi non può quindi più trovare il medesimo inquadramento e l'art. 36, c. 6-ter, stabilisce che i premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive siano considerati come premi ai sensi della disciplina ordinaria prevista dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973.

Di conseguenza dal 1 luglio 2023 i premi sono **soggetti a ritenuta del 20% a titolo d'imposta** e non fanno cumulo con eventuali altri redditi del percipiente.

Anche in merito alle trasferte l'art. 67, c. 1, lett. M) DPR 917/1986 prevedeva la possibilità di erogare rimborsi forfettari.

La Riforma prevede che allo sportivo, volontario o retribuito, non potranno più essere erogati rimborsi forfettari di trasferta, ma unicamente rimborsi analitici e documentati in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del soggetto i quali non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

**Il Secondo Correttivo (D.Lgs 120/23) introduce la possibilità di autocertificazione in ordine ai rimborsi per i volontari, con limite fissato in € 150 mensili**

### Comunicazione Preventiva

L'ASD o SSD destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale



### Comunicazione Preventiva

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

**Esonero:** Sono soggetti a obblighi di comunicazione **anche** i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. (ossia fino a 5,000€ annui).

**L'esonero inizialmente previsto dalla norma è stato eliminato dal D.Lgs 120/23**

### LUL e Cedolino Paga

**LUL**: Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

**CEDOLINO**: Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.